

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI
STATO, SEZIONE VI, 12 GIUGNO 2015, N. 2888/2015,
RELATIVA ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS
NATURALE PER IL PERIODO 2010-2013, FISSATA CON
LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ ARG/GAS 184/09**

Documento per la consultazione 607/2015/R/GAS

Dell'11 dicembre 2015

Osservazioni di ASOelettrica

18 gennaio 2016

Considerazioni di carattere generale

Assoelettrica pur apprezzando l'apertura da parte dell'Autorità di un procedimento finalizzato all'ottemperanza della sentenza n°2888/2015 del CdS, ritiene necessario che le relative disposizioni garantiscano la stabilità del quadro regolatorio.

In termini generali si ritiene necessario che l'Autorità, prima di pubblicare il provvedimento finale in esito alla presente consultazione, ne verifichi l'adeguatezza ad ottemperare alle decisioni del giudice amministrativo anche al fine di evitare ulteriori ricorsi.

Riguardo alle modalità di regolazione delle partite economiche, Assoelettrica non condivide la proposta dell'Autorità di meccanismi di conguaglio a carattere retroattivo. Infatti l'introduzione oggi di conguagli retro-attivi a fronte della rideterminazione delle tariffe per il periodo 2010-2013, oltre a generare il rischio di ulteriori ricorsi futuri, viola il principio di irretroattività delle norme, il cui rispetto è necessario per garantire la certezza delle disposizioni vigenti. In questo senso, si avanza la proposta alternativa di introdurre, nell'ambito del provvedimento finale, una componente addizionale applicata ai volumi prelevati in riconsegna finalizzata alla copertura della somma che SNAM dovrà riconoscere ai soggetti che risultano trovarsi in una posizione creditoria nei confronti del sistema.

Anche al fine di consentire l'adeguamento dei contratti di fornitura, si ritiene che l'AEEGSI debba rendere noto agli operatori tale nuovo corrispettivo unitario variabile con un adeguato anticipo.

Risposte agli spunti per la consultazione

Si rimanda alle considerazioni di carattere generale.